

## **Allegato B – 1**

### **Definizione dei criteri di valutazione dell'ammontare del finanziamento quinquennale spettante al Comune risultante da fusione (art. 8, commi 9-11 della lr 26/2014)**

#### **1. Premessa**

Per la definizione dei “criteri di valutazione” finalizzati alla quantificazione del finanziamento spettante in via transitoria (per cinque anni) a favore del Comune risultante da fusione, ai sensi della normativa richiamata in oggetto e riportata in allegato alla presente nota, si propone l'utilizzo di criteri di calcolo che prendano a riferimento parametri oggettivi caratterizzanti il nuovo ente e facilmente reperibili anche dalle singole amministrazioni locali, in quanto collegati a dati pubblici e immediatamente acquisibili.

Nello specifico si ritiene utile collegare la determinazione complessiva del finanziamento ai dati relativi a:

- popolazione complessiva del comune risultante da fusione;
- territorio complessivo (in kmq);
- n. dei comuni partecipanti alla fusione;

Si valuta preferibile non utilizzare quale parametro per il calcolo di una quota il “valore delle spese correnti”, poiché il riferimento alle spese correnti sostenute dai Comuni prima della fusione pare non più coerente con il nuovo sistema di finanziamento previsto dalla legge regionale 18/2015 che intende sostenere gli enti locali non più in base alla spesa storica, ma in base al fabbisogno standard.

Nel contempo, pare necessario definire criteri di valutazione per la determinazione dell'assegnazione specifica spettante per ciascuna fusione che tengano conto del valore minimo e del valore massimo definiti dal legislatore regionale. I parametri sopra proposti, pertanto, sono volti a graduare il finanziamento nell'ambito del *range* definito dall'articolo 8, comma 10 della legge regionale 26/2014.

L'assegnazione per ciascun Comune risultante da fusione, in base alla normativa vigente, sarà erogata annualmente d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione. Il Comune beneficiario, quindi, potrà utilizzarla liberamente per le finalità che riterrà più opportune.

In base al testo letterale dell'articolo 8 della legge regionale 26/2014, spetta alla Giunta regionale individuare e proporre al legislatore che approverà la legge provvedimento istitutiva del nuovo Comune criteri di valutazione per determinare l'importo spettante nel rispetto dei valori minimi e massimi definiti dalla legge regionale 26/2014.

A tale riguardo, al fine di dare maggior certezza ai comuni che valuteranno l'ipotesi di fusione, si opta per fornire criteri il più possibile chiari e completi così che sia possibile fare preventivamente delle stime verosimili a supporto delle scelte politiche locali.

In relazione a questo, di seguito si prevede un **sistema di calcolo specifico** per determinare l'ammontare spettante per ciascun comune risultante da fusione.

## **2. Parametri e metodologia di calcolo dell'assegnazione spettante nei primi tre anni al comune risultante da fusione**

- 1) Le **tre fasce demografiche** di comuni risultanti da fusione conformemente alla previsione di cui all'articolo 8 comma 10 della legge regionale 26/2014 **sono suddivise a loro volta in tre tipologie ciascuna**, ancora sulla base della dimensione demografica, come di seguito riportato:

<b>Fascia</b>	<b>Dimensioni demografiche di fascia del Comune risultante da fusione</b>	<b>Tipologia Comune</b>	<b>Dimensioni demografiche di tipologia del Comune risultante da fusione</b>
<b>A</b>	fino a 5.000 abitanti		
		A1	fino a 200 abitanti
		A2	tra 201 e 4.999 abitanti
		A3	di 5.000 abitanti
<b>B</b>	popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti		
		B1	di 5.001 abitanti
		B2	tra 5.002 e 14.999 abitanti
		B3	di 15.000 abitanti
<b>C</b>	popolazione superiore a 15.000 abitanti		
		C1	di 15.001 abitanti
		C2	tra 15.002 e 39.999 abitanti
		C3	pari o superiore a 40.000 abitanti

- 2) **Il finanziamento annuale** spettante per i primi tre anni **per la prima e la terza tipologia** di ciascuna fascia (A1, B1, C1 e A3; B3, C3) è determinato nel valore rispettivamente minimo e massimo definito dall'articolo 8, comma 10 della legge regionale 26/2014 in misura fissa.

**Il finanziamento annuale** spettante per i primi tre anni **per la seconda tipologia** di ciascuna fascia (A2, B2, C2) è determinato in misura pari alla somma tra il valore minimo spettante alla tipologia 1, e il valore incrementale di ciascuna fascia, determinato da una quota calcolata in base alla popolazione, da una quota calcolata in base alla superficie territoriale e da una quota calcolata in base al numero dei Comuni partecipanti alla fusione, come di seguito riportato e così da diversificare questa assegnazione dal valore minimo della fascia ed entro il limite massimo della medesima:

<b>Tipologia Comune</b>	<b>Finanziamento spettante per i primi 3 anni</b>	<b>Quantificazione finanziamento</b>
A1 B1 C1	Pari al <b>valore minimo</b> quantificato in misura fissa per ciascuna fascia demografica dall'articolo 8 comma 10 della legge regionale 26/2014	A1: 100.00 euro B1: 300.000 euro C1: 400.000 euro
A2 B2 C2	Pari al <b>valore minimo</b> quantificato per ciascuna fascia demografica dall'articolo 8 comma 10 della legge regionale 26/2014 sommato a <b>un valore incrementale</b> . Il valore incrementale è calcolato per una quota in base alla popolazione, per una quota in base alla superficie territoriale e per una quota in base al	<b>A2: 100.00 euro (A1) + valore incrementale</b> <b>B2: 300.000 euro (B1) + valore incrementale</b> <b>C2: 400.000 euro (C1)+valore incrementale</b>  Il <u>valore incrementale</u> per le tre tipologie è dato da: quota popolazione + quota territorio + quota n. comuni partecipanti alla fusione

	numero dei comuni partecipanti alla fusione,	
A3 B3 C3	Pari al <b>valore massimo</b> quantificato in misura fissa per ciascuna fascia demografica dall'articolo 8 comma 10 della legge regionale 26/2014	A3: 300.00 euro B3: 400.000 euro C3: 500.000 euro

- 3) Le risorse complessive da destinare al computo, per la seconda tipologia dei Comuni di ciascuna fascia (A2, B2 e C2), del valore incrementale da aggiungere al valore minimo, così come indicato nel precedente punto 2), sono determinate nella misura massima corrispondente alla differenza tra valore massimo e il valore minimo definite per ciascuna fascia dall'articolo 8, comma 10 sopra richiamato e così suddivise:

Tipologia Comune	Quantificazione dell'importo massimo del valore incrementale	Suddivisione in quote del Valore incrementale per il successivo conteggio
A2	200.000 euro (300.000 – 100.000) MAX - MIN	Quota popolazione: 170.000 euro Quota territorio: 20.000 euro <u>Quota n. comuni partecipanti alla fusione: 10.000 euro</u> Totale: 200.000
B2	100.000 euro (400.000 – 300.000) MAX - MIN	Quota popolazione: 70.000 euro Quota territorio: 20.000 euro <u>Quota n. comuni partecipanti alla fusione: 10.000 euro</u> Totale 100.000 euro
C2	100.000 euro (500.000 – 400.000) MAX - MIN	Quota popolazione: 70.000 euro Quota territorio: 20.000 euro <u>Quota n. comuni partecipanti alla fusione: 10.000 euro</u> Totale: 100.000 euro

- 4) L'importo del valore incrementale di cui ai punti 2 e 3 collegato alla quota "popolazione" è determinato per il Comune risultante dalla fusione in proporzione alla popolazione complessiva del nuovo Comune rispetto alla popolazione massima delle fasce A (5.000 abitanti) e B (15.000 abitanti) e rispetto all'ammontare di 40.000 abitanti per la tipologia C, come di seguito indicato:

Fascia e tipologia Comune	Calcolo quota popolazione
A2	$n. \text{ abitanti comune fuso} * 170.000(\text{euro}) / 5.000(\text{abitanti})$
B2	$n. \text{ abitanti comune fuso} * 70.000 (\text{euro}) / 15.000(\text{abitanti})$
C2	$n. \text{ abitanti comune fuso} * 70.000 (\text{euro}) / 40.000 (\text{abitanti})$

- 5) L'importo del valore incrementale di cui ai punti 2 e 3 collegato alla quota "territorio" è stabilito in base ai valori di cui alla seguente tabella:

Superficie complessiva Comune risultante da fusione	Quota territorio (max 20.000)
Fino a 50 kmq	5.000 euro
Tra 51 e 150 kmq	10.000 euro
Tra 151 e 250 kmq	15.000 euro
Oltre 250 kmq	20.000 euro

- 6) L'importo del valore incrementale di cui ai punti 2 e 3 collegato alla quota per "n. dei comuni partecipanti alla fusione" è stabilito a in base ai valori di cui alla seguente tabella:

<b>n. Comuni partecipanti alla fusione</b>	<b>Quota n. Comuni partecipanti alla fusione (max 10.000)</b>
2	1.000 euro
Tra 3 e 5	5.000 euro
Tra 6 e 8	9.000 euro
9 e oltre	10.000 euro

\* \* \*

Di seguito, nella seconda parte del presente allegato, si esprimono le tabelle riassuntive degli schemi di determinazione.

**Allegato B - 2**

Comuni risultanti da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti (LR 26/2014, art. 8, comma 10, lettera a)						
Fascia di comuni e tipologia	abitanti del comune risultante da fusione	A) Quota base (= al valore minimo o massimo della fascia)	B) Quota popolazione (calcolata in proporzione alla popolazione del comune fuso rispetto alla quota max Fascia A 5.000)	C) Quota territorio (quota fissa in base alla fascia di superficie territoriale complessiva come da tabella x)*	D) Quota n. comuni partecipanti (quota fissa in base alla fascia di comuni partecipanti alla fusione come da tabella y)**	Totale assegnazione spettante per i primi tre anni (A+B+C+D)
Fascia A			<b>totale da ripartire 170.000 euro</b>	<b>totale da ripartire 20.000 euro</b>	<b>totale da ripartire 10.000 euro</b>	
Tipologia A1	fino a 200	100.000	<i>non spetta</i>	<i>non spetta</i>	<i>non spetta</i>	100.000
Tipologia A2	tra 201 e 4.999	100.000	quota B	quota C	Quota D	100.000 + quote B, C, D
Tipologia A3	5.000	300.000	<i>non spetta</i>	<i>non spetta</i>	<i>non spetta</i>	300.000

Comuni risultanti da fusione con popolazione tra a 5.001 e 15.000 abitanti (LR 26/2014, art. 8, comma 10, lettera b)						
Fascia di comuni e tipologia	abitanti del comune risultante da fusione	A) Quota base (= al valore minimo o massimo della fascia)	B) Quota popolazione (calcolata in proporzione alla popolazione del comune fuso rispetto alla quota max Fascia B 15.000)	C) Quota territorio (quota fissa in base alla fascia di superficie territoriale complessiva come da tabella x)*	D) Quota n. comuni partecipanti (quota fissa in base alla fascia di comuni partecipanti alla fusione come da tabella y)**	Totale assegnazione spettante per i primi tre anni (A+B+C+D)
Fascia B			<b>totale da ripartire 70.000 euro</b>	<b>totale da ripartire 20.000 euro</b>	<b>totale da ripartire 10.000 euro</b>	
Tipologia B1	5.001	300.000	<i>non spetta</i>	<i>non spetta</i>	<i>non spetta</i>	300.000
Tipologia B2	tra 5.002 e 14.999	300.000	quota B	quota C	quota D	300.000 + quote B, C, D
Tipologia B3	15.000	400.000	<i>non spetta</i>	<i>non spetta</i>	<i>non spetta</i>	400.000

**Comuni risultanti da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti  
(LR 26/2014, art. 8, comma 10, lettera c)**

Fascia di comuni e tipologia	abitanti del comune risultante da fusione	A) Quota base (= al valore minimo o massimo della fascia)	B) Quota popolazione (calcolata in proporzione alla popolazione del comune fuso e quota pari a 40.000)	C) Quota territorio (quota fissa in base alla fascia di superficie territoriale complessiva come da tabella x)*	D) Quota n. comuni partecipanti (quota fissa in base alla fascia di comuni partecipanti alla fusione come da tabella y)**	Totale assegnazione spettante per i primi tre anni (A+B+C+D)
<b>Fascia C</b>			<b>totale da ripartire 70.000 euro</b>	<b>totale da ripartire 20.000 euro</b>	<b>totale da ripartire 10.000 euro</b>	
Tipologia C1	15.001	400.000	<i>non spetta</i>	<i>non spetta</i>	<i>non spetta</i>	400.000
Tipologia C2	tra 15.002 e 39.999	400.000	quota B	quota C	quota D	400.000 + quote B, C, D
Tipologia C3	da 40.000	500.000	<i>non spetta</i>	<i>non spetta</i>	<i>non spetta</i>	500.000

**Tabella x**

* Fasce per superficie complessiva	euro
Fino a 50 kmq	5.000
tra 51 e 150 kmq	10.000
tra 151 e 250 kmq	15.000
oltre 250 kmq	20.000

**Tabella y**

** Fasce per comuni partecipanti	euro
2 comuni	1.000
tra 3 e 5	5.000
tra 6 e 8	9.000
9 e oltre	10.000

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE